



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-gst: [gst.campania@lnd.it](mailto:gst.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 17/GST del 9 gennaio 2020**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 17/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 9 gennaio 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARE DEL 7/12/2019**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**GARA DEL 7/12/2019 LACCO AMENO 2013 - SANTA MARIA LA CARITA**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Lacco Ameno 2013 con il quale la stessa ha denunciato la posizione irregolare, ai fini disciplinari, del calciatore della società Santa Maria la Carità, Sig Russo Camillo (nato il 17/4/1997), deducendo che lo stesso non avrebbe scontato la squalifica per due gare effettive (giusta provvedimento di espulsione ricevuto nella gara Isola Di Procida – Santa Maria La Carità del 4/12/2019, come da Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2019) e, quindi, non avente titolo per la partecipazione alla gara oggetto di reclamo; esperiti gli opportuni accertamenti, è emerso che dagli atti ufficiali di gara, il calciatore in parola è stato espulso dal DDG al termine della gara; di tanto, ne è stata fatta comunicazione tramite rapportino di fine gara, quest'ultimo sottoscritto sia dal dirigente locale, sia da quello ospite, nonché dal DDG medesimo; circostanza confermata nel supplemento di rapporto richiesto da questo Sostituto Giudice Sportivo con il quale il Direttore di gara ha confermato di aver notificato l'espulsione dei calciatori in parola ai dirigenti della propria società ed ai calciatori medesimi; rilevato che, sempre dai predetti accertamenti, è emerso che la gara immediatamente successiva a quella in cui il calciatore è stato espulso è proprio quella oggetto di reclamo; ragion per cui, il sig. Russo Camillo, essendo stato espulso nella gara immediatamente precedente, non vi poteva partecipare; ciò è sufficiente a radicare l' fondatezza del proposto reclamo. Nondimeno, per completezza, va smentito quanto dedotto dalla società Santa Maria la Carità nelle deduzioni presentate in data 16/12/2019, secondo cui i Sig. Ruocco Raffaele (la cui posizione non è oggetto di reclamo odierno) e il sig Russo Camillo non sarebbero stati espulsi. Tale assunto deriva infatti da un errata lettura del sopraccitato C.U. nell'ambito del quale sono stati inseriti sia i provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori predetti relativi alla gara del 4/12/2019 (gara di recupero che si sarebbe dovuta svolgere in data 17/11/2019, riferita alla 11 giornata di andata del girone B), sia i provvedimenti disciplinari assunti in relazione alla gara

oggetto di reclamo, alla quale, a norma dell'art. 137 comma 2, CGS, il Sig. Russo Camillo non aveva titolo a partecipare, dovendo scontare almeno n. 1 giornata di squalifica, a prescindere dalla pubblicazione del C.U. P.Q.M., in accoglimento del reclamo proposto delibera di infliggere alla società Santa Maria La Carità, a norma dell'art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; delibera, altresì, di squalificare il calciatore Russo Camillo per n. 1 gare effettive, per i fatti di cui sopra; di inibire il dirigente accompagnatore, sig. Colasanto Mario fino al 16/1/2019; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata.

#### **DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/ 1/2020**

COLASANTO MARIO (SANTA MARIA LA CARITA)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUSSO CAMILLO (SANTA MARIA LA CARITA)

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

## **CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

### **GARE DEL 30/11/2019**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **GARA DEL 30/11/2019 DOMIDIANA CLUB 2 - REAL SANTA MARIA A VICO**

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito, visto il preannuncio di reclamo proposto dalla società Domidiana Club 2, ricevuto con raccomandata A/R in data 5/12/2019; rilevato che lo stesso spedito con raccomandata A/R in violazione dell'art. 67 CGS, il quale stabilisce che i preannunci di reclamo devono essere trasmessi tramite Fax / Telegramma o PEC (Posta Elettronica Certificata); PQM, delibera l'improcedibilità dell'impugnativa e per lo effetto omologa il punteggio acquisito sul TDG di 0/2 per la resistente; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

### **GARE DEL 8/12/2019**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **GARA DEL 8/12/2019 GREGORIANA - ATLETICO FAIANO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Gregoriana; esperita l'attività istruttoria, rileva che il preannuncio di reclamo non risulta ritualmente notificato alla Società reclamata Atletico Faiano, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui il reclamo è improcedibile e ciò ne preclude l'esame nel merito; P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 48 del 12.12.2019, pag. 958, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Gregoriana e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tdg, con il punteggio di 1-3 in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

# CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 27/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

## GARA DEL 27/11/2019 IMPETUS FOOTBALL CLUB - LEOPARDI CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Impetus Football Club con il quale la stessa si duole della posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società Leopardi Calcio, sig. Vituperio Ciro nato il 5/1/1991, deducendo che quest'ultimo squalificato giusta C.U. n. 44 del 28/11/2019 pag. 853 a seguito di espulsione dal campo non aveva titolo a partecipare alla gara di qua; ritualmente evocata la società reclamata ha depositato memorie difensive; esperiti gli opportuni accertamenti è emerso che la gara immediatamente successiva a quella in cui il calciatore è stato espulso è proprio quella oggetto di reclamo (gara del 27/11/2019, recupero della gara 10/11/2019 ovvero 4 giornata girone di andata appartenente al girone F), ragion per cui, il sig. Vituperio Ciro, essendo stato espulso nella gara immediatamente precedente, non vi poteva partecipare e dunque si trovava in posizione irregolare ai fini disciplinari; al riguardo non colgono nel segno le deduzioni della reclamata secondo cui trattandosi di recupero per impraticabilità del terreno di gioco il calciatore avrebbe potuto prendere parte alla gara; ciò in quanto la gara non disputata e quindi recuperata è a tutti gli effetti la prima gara ufficiale successiva al provvedimento di espulsione del calciatore e pertanto, a norma dell'art. 137, comma 2, CGS, il calciatore in parola non vi poteva prendere parte; altresì non coglie nel segno la censura di improcedibilità del reclamo ex art. 67 CGS, poiché come dalla stessa reclamata rappresentato il reclamo va depositato presso il Giudice Sportivo Territoriale, entro il termine di 3 giorni feriali (e ciò è stato fatto dalla reclamante) mentre alla controparte va trasmesso (senza cenno alcuno alla ricezione e/o deposito) nei tre giorni feriali (ed anche ciò dall'istruttoria risulta effettuato). PQM, in accoglimento del reclamo proposto, delibera di infliggere alla società Leopardi Calcio, a norma dell'art. 10 CGS, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante; delibera, altresì, di squalificare il calciatore Vituperio Ciro per n. 1 gare effettive, per i fatti di cui sopra e di inibire il dirigente accompagnatore sig. Cantone Andrea fino al 16/1/2019; dispone restituirsi la tassa di reclamo, se versata.

## DIRIGENTI

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/ 1/2020

GATTONE ANDREA (LEOPARDI CALCIO)

### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16/ 1/2019

GATTONE ANDREA (LEOPARDI CALCIO)

## CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VITUPERIO CIRO (LEOPARDI CALCIO)

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito

# CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

## GARE DEL 24/11/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

### GARA DEL 24/11/2019 VIRTUS LIBURIA - RECALE 2002

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposto dalla Società Recale 2002; esperita l'attività istruttoria, rileva che il preannuncio di reclamo non risulta ritualmente notificato alla Società reclamata Virtus Liburia, come previsto dall'art. 67 C.G.S., ragion per cui il reclamo è improcedibile e ciò ne preclude l'esame nel merito. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione, ex art. 67 C.G.S., alle Società della presente decisione, e sciogliendo la riserva di cui al C.U. F.I.G.C. S.G.S. n. 433 del 28.11.2019, pag. 456, DELIBERA: a) di dichiarare l'improcedibilità del reclamo proposto dalla Società Recale 2002 e, per l'effetto, OMOLOGARE il risultato acquisito sul tdg, con il punteggio di 2-1 in favore della Società reclamata; b) di incamerare la tassa reclamo.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale  
avv. Marco Cardito**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 9 gennaio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**